

Errata corrige al volume

263 Vice Ispettori nella Polizia di Stato

(ISBN 9788893622448)

Pag. 266

Al paragrafo 2.2.4 (*Durata dell'autorizzazione di Polizia*) si specifica che, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 4 D.Lgs. 104/2018 la durata della licenza ad uso caccia e per il tiro a volo è di 5 anni (e non 6 come erroneamente indicato)

Pag. 271

Al sedicesimo rigo occorre invertire le competenze della Questura e della Prefettura (art. 42 TULPS). Il periodo corretto è il seguente:

“Gli organi che provvedono a concedere il porto d'armi sono la **Prefettura** per quanto riguarda le armi corte, come ad esempio pistole o altre armi che non superano i 65 cm di lunghezza, e la **Questura** per le armi lunghe, come ad esempio i fucili da caccia”.

Pag. 274

Al paragrafo 3.5.2, all'undicesimo rigo, è stato omessa la parola “caccia”. La parte finale della frase deve essere letta in questo modo: “... mentre per le armi da caccia non si prevedono limitazioni.”

Pag. 415

Al secondo capoverso del paragrafo 2.14 (La cessazione del rapporto matrimoniale) laddove è citata la legge n. 899/1978 leggasi correttamente “legge n. 898/1970”